

Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Negli studi legali privati al praticante avvocato è sempre dovuto il **rimborso delle spese** sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.

Ad eccezione degli enti pubblici e dell'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre possono essere riconosciuti al praticante avvocato un'**indennità** o un **compenso** per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante.

Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta se ciò è previsto dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse disponibili.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, **può esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica** (sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo):

- in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace;
- in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del pretore.

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e **può durare al massimo 5 anni**, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare.

Il praticante, per giustificato motivo, può trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo dove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

I praticanti osservano gli **stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati** e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine (art. 42 L. 247/2012).

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella **frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi**, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Il consiglio dell'ordine presso il quale è **compiuto il periodo di tirocinio** rilascia il relativo **certificato** (art. 45 L. 247/2012).

In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da un altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, laddove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

In attuazione dell'art. 41, co. 13, L. 247/2012, è stato emanato il **D.M. 17-3-2016, n. 70** che disciplina lo svolgimento del tirocinio finalizzato all'accesso alla professione forense, nonché le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'ordine. Il regolamen-

to si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a 18 mesi e la facoltà, per il praticante, di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio deve essere svolto nel rispetto delle norme di deontologia professionale e in osservanza di alcuni criteri:

- assiduità, consistente nella frequentazione continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo, per almeno 20 ore settimanali;
- diligenza, intesa come cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio;
- riservatezza, ossia l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Il tirocinio ha una durata di **18 mesi** (art. 4, D.M. 70/2016) ed è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento e dall'art. 17, co. 10, lett. a), L. 247/2012. In virtù di apposite convenzioni stipulate tra il Cnf e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, **durante l'ultimo anno dell'Università può essere svolto un semestre** di tirocinio presso uno studio legale per almeno 12 ore alla settimana.

Un semestre di tirocinio può essere svolto anche in un **altro Paese dell'Unione europea**.

Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto (art. 7, D.M. 70/2016) per accertati motivi di salute; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; ecc. Se il Consiglio dell'ordine non ritiene fondate le ragioni dell'interruzione, rigetta la richiesta. Cessata la causa di interruzione il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Con D.M. 9-2-2018, n. 17 si è predisposta la disciplina dei **corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato** (ex art. 43, L. 247/2012), che possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo *svolgimento dell'attività professionale* e all'*espletamento delle prove* previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Essi devono svolgersi secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la *consapevolezza dei principi deontologici* ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

Il decreto disciplina la durata minima dei corsi e la *verifica* del profitto (consistente in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica); inoltre è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche e la predisposizione di una banca dati.

L'art. 10, co. 1, D.M. 17/2018 (modificato dal D.M. 5-11-2018, n. 133), prevede che «*il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore*». Pertanto, **per i praticanti avvocati i corsi per l'accesso alla professione forense sono obbligatori dal 31-3-2020**.

2 Le scuole di specializzazione

Il diploma ottenuto presso le **scuole di specializzazione universitaria per le professioni legali** è valutato, ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, per il periodo di **un anno**.

La questione della valenza del diploma delle scuole di specializzazione ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale è stata più volte oggetto di analisi da parte del CNF, che ha in passato sempre confermato il proprio orientamento in base al quale il conseguimento del diploma delle scuole di specializzazione, se esonera per un anno dall'effettuare la pratica presso un avvocato, non esonera tuttavia dall'iscrizione biennale nel registro dei praticanti.

Tuttavia, l'indirizzo più recente del CNF ha preso atto del consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, **non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti** a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione.

3 Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

L'art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possono accedere a stage di formazione teorico-pratica della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari.

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie, possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli), ma non possono avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti, inoltre, partecipano ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

L'esito positivo del tirocinio è valutato per un periodo pari a **un anno di tirocinio forense** e notarile e di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il **D.M. 17-3-2016, n. 58** disciplina l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari. I destinatari di questo nuovo strumento di formazione sono i praticanti avvocati interessati all'affiancamento a un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

A approfondimenti

Molti sono i punti di contatto tra il praticantato ex D.M. 58/2016 e il tirocinio ex art. 73, D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 (modificato dall'art. 2, D.L. 168/2016 conv, dalla L. 197/2016):

- analoghe sono le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario;
- è sovrapponibile l'obbligo di riservatezza e di riserbo imposto al tirocinante;
- in entrambi i casi l'esito positivo del tirocinio è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario.

Tuttavia i due tirocini, per quanto vicini, non si toccano, ma viaggiano su binari paralleli. Questo è reso evidente dal contenuto dell'art. 5, co. 3, D.M. 58/2016, in base al quale emerge:

- la non coincidenza dei due strumenti di formazione quanto ai requisiti di accesso;
- la non perfetta coincidenza degli uffici giudiziari in cui i due tirocini possono essere svolti;
- la minore durata del tirocinio ex DM 58/2016 rispetto a quella del tirocinio ex art. 73 (12 mesi anziché 18);
- la possibilità che il tirocinio ex D.M. 58/2016 sia convertito in quello ex art. 73, laddove ne sussistano i requisiti.

Il D.M. 58/2016 ha introdotto la possibilità di svolgere il tirocinio per chi si era visto negare detta possibilità dagli stringenti vincoli di accesso disegnati dall'art. 73, co. 1, D.L. 69/2013 (quali la media di 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, l'aver conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e il mancato compimento del trentesimo anno di età).

L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi.

Al fine di assicurare coordinamento tra l'attività di pratica e il tirocinio, i capi degli uffici giudiziari elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo cui deve conformarsi l'attività del praticante avvocato.

Il praticante ammesso allo svolgimento del tirocinio assiste alle udienze e alle camere di consiglio e coadiuva in tutte le sue attività il magistrato affidatario, il quale lo guiderà nello studio dei fascicoli e nella redazione delle minute dei provvedimenti.

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

sto, per l'avvocato italiano, dall'art. 3 del relativo Codice deontologico); il richiamo all'*incompatibilità* [vedi →], con particolare riguardo alle norme dello Stato membro in cui si agisce; la possibilità di farsi *pubblicità* [vedi →] soggiace alle regole (differenti tra di loro) previste nello Stato di appartenenza e in quello dove si esercita.

Il (-), inoltre, disciplina scrupolosamente i rapporti dell'avvocato con il cliente, con i *colleghi* stranieri nonché i *rapporti con i magistrati*. Nell'ottica di una sempre maggiore tutela dell'assistito, è inoltre prevista e disciplinata la possibilità per l'avvocato di detenere fondi per conto dei clienti (cd. *fondi-clienti*) o di stipulare *polizze assicurative* per la *responsabilità professionale* che, tuttavia, hanno in pratica una diffusione alquanto modesta.

Codici commentati R.D.L. 27-11-1933, n. 1578; L. 27-6-1988, n. 242; D.L. 21-5-2003, n. 112, conv. in L. 18-7-2003, n. 180; L. 31-12-2012, n. 247

Nel corso delle prove dell'*esame di abilitazione professionale* [vedi →], è precluso ai candidati l'utilizzo di libri, opuscoli e scritti di qualsiasi genere, eccezion fatta per i codici, anche *commentati con la giurisprudenza*, le leggi ed i decreti dello Stato. A tal fine, i candidati hanno facoltà di far pervenire le copie dei (-) che intendono utilizzare almeno 3 giorni prima della data delle prove alla propria *commissione esaminatrice* [vedi →], che ne ammetterà l'utilizzo previa verifica.

La possibilità di utilizzare (-), peraltro, era stata oggetto di una modifica apportata dal D.L. 21-5-2003, n. 112, che l'aveva espressamente vietata, ma in sede di conversione del decreto, dando ascolto alle innumerevoli voci di protesta levatesi dalle associazioni dei praticanti, la modifica era stata soppressa.

Ma l'esclusione dei codici commentati è tornata ad essere prevista ex art. 46, L. 247/2012, in vigore decorsi cinque anni dall'entrata in vigore.

Colloqui art. 104 c.p.p.

Quando un imputato si trova in stato di custodia cautelare, o arrestato in flagranza o sot-

toposto a fermo, ha diritto ai (-) con il proprio difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. Tanto perché l'interrogatorio, trasformatosi da strumento inquisitorio a mezzo di difesa, assume importanza centrale per gli interessi dell'imputato, con conseguente diritto alla difesa di quest'ultimo. Il diritto ai (-) con il difensore, nel corso delle indagini preliminari e ove sussistano eccezionali ragioni di cautela, può essere dilazionato di 5 giorni con decreto motivato pronunciato dal giudice su richiesta del P.M. L'eventuale dilazione immotivata comporta la nullità generale di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p.

Commissario Straordinario art. 8, D.Lgs. Lgt. 23-11-1944, n. 382

Quando provvede allo *Scioglimento del Consiglio dell'Ordine* [vedi →], il *Ministro della giustizia* [vedi →] nomina un (-), al quale sono affidate tutte le funzioni del C.d.O., ivi comprese quelle disciplinari, specie se relative a provvedimenti di urgenza. Nello svolgimento delle sue funzioni, il (-) può essere affiancato e coadiuvato da un *comitato*, composto da iscritti all'albo dell'Ordine, in numero variabile da 2 a 6, nominato discrezionalmente dal Ministro. Il (-), entro 90 giorni dallo scioglimento, deve indire le elezioni per la nomina del nuovo C.d.O.

Commissione esaminatrice R.D.L. 27-11-1933, n. 1578; art. 1bis, D.L. 21-5-2003, n. 112 conv. in L. 18-7-2003, n. 180; L. 31-12-2012, n. 247

Per (-) si intende la commissione centrale che sovrintende al corretto svolgimento dell'*esame di abilitazione professionale* [vedi →].

La (-) è nominata con decreto del *Ministro della giustizia* [vedi →] ed è composta da *cinque membri effettivi* e da altrettanti *supplenti* (art. 47, L. 247/2012).

Insieme con la nomina della (-), presso ogni Corte d'Appello è nominata una *sottocommissione*, dinanzi alla quale il candidato sosterrà l'esame. Invero, dall'entrata in vigore della L. 180/2003, ogni riferimento alla (-) nello svolgimento dell'esame è da intendersi riferito alle singole **sottocommissioni** istituite presso le Corti d'appello.

Qualora il numero dei candidati, per ogni singola Corte d'appello, superi le 300 unità (ipotesi assai frequente), per quella Corte, oltre alla prima sottocommissione, il Ministro può nominare una o più *sottocommissioni*, assegnando loro fino a 300 candidati ciascuna. Gli avvocati componenti la (–) e le sottocommissioni sono designati dal *Consiglio Nazionale Forense* [vedi →], su proposta congiunta dei *Consigli dell'Ordine* [vedi →] di ciascun *distretto* [vedi →], assicurando la presenza, in ogni sottocommissione, eventualmente a *rotazione annuale*, di almeno un avvocato per ogni C.d.O. del distretto.

Anche nel caso di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, una (–) è designata dal CNF per verificare l'idoneità del candidato.

Compenso art. 2233 c.c.; artt. 57 e ss., R.D.L. 27-11-1933, n. 1578; D.M. 20-7-2012, n. 140; L. 31-12-2012, n. 247; D.M. 10-3-2014, n. 55; D.M. 8-3-2018, n. 37

Ne ha diritto ogni avvocato che abbia assistito, giudizialmente o stragiudizialmente, un cliente.

Il professionista può concordare liberamente il (–) con il cliente. Sul (–), inoltre, il cliente deve anticipare le *spese* [vedi →] occorrenti e versare i necessari accanti.

Se il (–) non è stato concordato, il professionista redige una *nota specifica* [vedi →] dell'attività prestata.

Quando più professionisti hanno assistito un unico cliente, tutti hanno diritto al (–) mentre, ove la liquidazione sia posta a carico della parte soccombente, quest'ultima è tenuta a corrispondere l'onorario a solo uno degli avvocati vittoriosi.

In caso di transazione, tutte le parti che hanno transatto sono *solidalmente obbligate* al pagamento del (–) ed al rimborso delle spese agli avvocati.

Il diritto del professionista a percepire gli emolumenti si *prescrive* in *tre anni* dalla decisione della lite (*rectius*: dalla pubblicazione della sentenza), dalla conciliazione delle parti, dalla revoca del mandato o, per gli affari non conclusi, dall'ultima prestazione.

Ai sensi dell'art. 13, L. 247/2012, l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

Nella normalità dei casi, viene previsto un (–), pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La pattuizione è libera: a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari etc.

È confermato il divieto dei patti con i quali l'avvocato percepisca come (–) in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e (–) professionale.

Ogni due anni, il Ministero della giustizia deve emanare i parametri, su proposta del CNF, che si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il (–) non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei (–) e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Oltre al (–) per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anti-

cipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

Consiglio degli Ordini Forensi della Comunità Europea

[vedi → C.C.B.E.].

Consigli distrettuali di disciplina [C.D.D.]

art. 50 L. 31-12-2012, n. 247; Reg. 31-1-2014, n. 1 e n. 2

Si tratta di organi disciplinati dalla legge di riforma dell'ordinamento forense: ad essi appartiene il *potere disciplinare*.

Il (-) è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere (art. 51 Cost.), secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del (-) è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto. Il (-) svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere (Reg. n. 2/2014).

Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di 20 giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al (-), che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

Tali organi sono operativi insieme al regolamento del CNF.

Consiglio dell'Ordine Circondariale

[C.D.O.] R.D.L. 27-11-1933, n. 1578; R.D. 22-1-1934, n. 37; D. Lgs. Lgt. 23-11-1944, n. 382; D.Lgs. 26-2-1948, n. 174; L. 4-3-1991, n. 67; L. 24-2-1997, n. 27; L. 31-12-2012, n. 247

Organo elettivo, istituito presso ogni *circondario di Tribunale*, è composto di un numero di membri variabile da un minimo di 5 (se gli iscritti sono meno di 50) ad un massimo di 15 (se gli iscritti sono più di 500), eletti da e tra gli stessi iscritti. Vedi anche

Elezione del Consiglio dell'ordine [vedi →]. Organi indefettibili del (-) sono il *Presidente*, eletto dal (-) a maggioranza assoluta, un *Segretario* ed un *Tesoriere*. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Ordine, con poteri di convocazione e presidenza dell'assemblea degli iscritti. Il (-) esercita poteri di tipo deliberativo, consultivo, di vigilanza, oltre ad un limitato potere impositivo. Inoltre, esercita le varie funzioni relative alla tenuta dell'*albo professionale degli avvocati* [vedi →] presso il quale l'albo stesso è tenuto: in particolare provvede all'*iscrizione* [vedi →], alla *cancellazione* [vedi →] ed alla *revoca* [vedi →] dall'albo. Controlla, inoltre, il corretto esercizio della *pratica forense* [vedi →].

Il (-) esercita altresì una funzione disciplinare vigilando sul decoro dei professionisti e sulla loro condotta, dà pareri (ove richiesti) sulla liquidazione degli onorari degli avvocati, concilia o interpone i propri uffici per la risoluzione di controversie tra professionisti dell'Ordine, anche se appartenenti ad un diverso (-) o tra professionisti e clienti.

Il (-), inoltre, decide il *procedimento disciplinare* [vedi →] a carico del professionista, con provvedimento che, secondo la giurisprudenza, ha natura amministrativa.

Il (-), infine, tutela, nei modi più idonei, il prestigio della categoria e può imporre una *tassa di iscrizione* [vedi →] annuale, o una tassa per il rilascio di certificati, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o collegio; proprio in relazione a tali attività, incombe sul (-) l'onere di redigere ed approvare un *bilancio annuale*.

Per quanto concerne il funzionamento del (-), di ogni seduta devono essere redatti verbali che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; il (-) provvede con *delibera* [vedi →].

Se il Presidente viene a mancare, per assenza o legittimo impedimento, è sostituito dal componente più anziano; in caso di dimissioni, invece, si procede alla nomina di un nuovo Presidente e si indicano elezioni suppletive.

Se, invece, viene a mancare un membro del (-), per dimissioni, morte o decadenza (in

lazione del (–) come autonoma ragione del rimborso delle spese processuali così come è previsto, ex art. 116 c.p.c., che il giudice possa desumere argomenti di prova da eventuali comportamenti sleali o disonesti. Nel rispetto del (–), inoltre, l'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative con mala fede o colpa grave (cd. *lite temeraria* [vedi →]).

• **Dovere di fedeltà** (art. 10 Codice deont.)

Si concreta nella corretta prestazione dell'opera professionale al cliente, evitando gli pregiudizi, non colludendo con l'avversario ed adempiendo scrupolosamente ai doveri tecnici. L'eventuale violazione, oltre ad una *responsabilità disciplinare* [vedi →], integra altresì figure perseguite penalmente (*patrocinio e consulenza infedele* [vedi →]).

• **Dovere di diligenza** (art. 12 Codice deont.)

Consiste nell'attenzione e nello scrupolo che il professionista deve tenere nell'esercizio della propria attività, sia sotto il profilo tecnico, sia deontologico; implica un dovere di informativa nei confronti del proprio cliente, anche per consentirgli richieste ed interventi in scelte non espressamente tecniche; si concreta, inoltre, nella possibilità di svolgere indagini (es. *investigazioni difensive* [vedi →]), ove ciò risponda all'interesse del proprio assistito.

• **Dovere di segretezza e riservatezza** (art. 13 Codice deont.)

Rappresenta uno degli elementi essenziali della professione, tant'è che viene tutelato dalla legge anche prima del formale conferimento del mandato ed anche nei confronti di *ex clienti* [vedi →]. L'avvocato, inoltre, ha facoltà di non rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività professionale (cd. *segreto professionale* [vedi →]).

• **Doveri di informazione** (art. 27 Codice deont.)

L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. Inoltre deve informare la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli

oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di *negoziiazione assistita* e, *per iscritto*, della possibilità di avvalersi del procedimento di *mediazione*; deve altresì informarla dei *percorsi alternativi al contenzioso giudiziario*, pure previsti dalla legge.

Ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

• **Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza** (art. 46 Codice deont.)

È il dovere del professionista di prestare la propria attività difensiva sempre, anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in forza del *patrocinio a spese dello Stato* [vedi →] o di quello *d'ufficio*. Peraltro la nostra Costituzione, all'art. 24, garantisce il *diritto alla difesa* come diritto inviolabile dell'uomo; tale diritto, per il professionista, si concreta nel (–).

• **Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua** (art. 15 Codice deont.)

Al giorno d'oggi, l'aggiornamento appare più che mai necessario in relazione alla proliferazione legislativa, alla vastità degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari (che sono tali da favorire una opportuna specializzazione dell'attività) e si realizza attraverso lo studio personale e la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

• **Dovere di verità** (art. 50 Codice deont.)

Non deve introdurre nel procedimento prove o documenti che sappia falsi; non deve rendere false dichiarazioni e non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti in giudizio.

• **Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo** (art. 16 Codice deont.)

È connaturale alla corretta gestione della professionalità e del rapporto con il cliente, e fa carico all'avvocato di adempiere scrupolosamente ai propri oneri fiscali (come la

fatturazione) e contributivi nei confronti della *Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza* [vedi →].

• **Dovere di evitare incompatibilità** (art. 6 *Codice deont.*)

Nel dubbio, il professionista può chiedere il parere del proprio C.d.O.; l'*incompatibilità* [vedi →] va dichiarata all'atto dell'*iscrizione all'albo* [vedi →] e, qualora intervenga durante l'esercizio dell'attività (ad es. aver assunto la qualità di notaio), l'avvocato deve darne comunicazione, senza indugio, al cliente ed al C.d.O.

Rientra, inoltre, tra i doveri del professionista, il rispetto di una serie di *divieti* [vedi →], a loro volta menzionati e disciplinati dal Codice deontologico.

• **Dovere di corretta informazione** (art. 35 *Codice deont.*)

Originariamente il Codice deontologico degli avvocati prevedeva il divieto assoluto di pubblicità per il professionista; ad oggi non sussiste più un tale divieto, potendo il professionista diffondere con qualunque mezzo, a scopo pubblicitario *informazioni sull'esercizio professionale* [vedi →], seppur nel rispetto della dignità e del decoro della professione.

E

Elenchi speciali; L. 31-12-2012, n. 247; D.M. 16-8-2016, n. 178

Sono annessi all'*albo professionale degli avvocati* [vedi →] ordinario. In esso possono essere iscritti gli *avvocati dipendenti da enti pubblici* [vedi →], nonché i *professori universitari* [vedi →] ed i ricercatori, con incarico a tempo pieno.

Il D.M. 178/2016 detta le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi e registri anche con modalità informatiche.

Elezione del Consiglio dell'Ordine artt. 2-6 *D. Lgs. Lgt. 23-11-1944, n. 382; art. 28, L. 31-12-2012, n. 247; L. 12-7-2017, n. 113*

Unico requisito fondamentale per la candidatura o per l'esercizio del diritto di voto in occasione dell'(-) è l'iscrizione all'*Albo pro-*

fessionale degli avvocati [vedi →] presso il Tribunale di quella circoscrizione.

La procedura è stata disciplinata con L. 113/2017, eliminando le illegittimità provocate dal D.M. 170/2014.

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati sospesi o che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione più grave dell'avvertimento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La *tutela di genere* (a favore delle candidate donne) è prevista all'art. 4. Il presidente determina il numero complessivo di componenti del consiglio e fissa le date di svolgimento delle elezioni. La *pubblicazione sul sito Internet istituzionale* ha valore di pubblicità notizia. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. Della commissione elettorale non possono fare parte avvocati che si siano candidati. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo da garantire la segretezza del voto. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un *voto telematico* (art. 13). Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio delle schede, redigendo apposito verbale. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio dichiara il risultato e nella stessa giornata proclama gli eletti.

Avverso il risultato dell'(-), nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, ciascun professionista iscritto all'albo può presentare *reclamo* direttamente agli uffici del *Consiglio Nazionale Forense* [vedi →], citando il C.d.O. e denunciando le presunte irregolarità che avrebbero alterato l'(-). Contro la decisione del C.N.F. in ordine al reclamo è possibile ricorrere alla Cassazione a Sezioni Unite entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Elezione del Consiglio Nazionale Forense artt. 10 e 11, *D. Lgs. Lgt. 23-11-1944, n. 382; art. 38, L. 31-12-2012, n. 247*

La procedura per l'(-) prevede che, nei 15 giorni precedenti la scadenza del manda-